



Università degli Studi di Palermo

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

REGOLAMENTO

Per l'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni

(approvato nella seduta di contrattazione integrativa del 12 dicembre 2006)

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo n°626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e del Decreto Interministeriale n°363 del 5 agosto 1998, recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'attuazione delle norme contenute nel citato D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento alla composizione e alle attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo.
3. Le modalità di individuazione e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone", sono disciplinate con distinto analogo Regolamento.

Art. 2

Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 626/94 e dall'art. 7 del D.I. 363/98 il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (nel seguito denominati RLS) presso l'Università degli studi di Palermo è stabilito in numero pari a 6 (sei) unità, di cui 3 (tre) per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e 3 (tre) per il personale docente (Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori, Assistenti R. E. e Professori incaricati).



Università degli Studi di Palermo

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

2. Gli RLS per il personale tecnico amministrativo sono designati dalla RSU, che si esprime a maggioranza. Quelli per il personale docente sono individuati secondo procedure definite dal datore di lavoro.
3. Gli RLS si insediano a seguito dell'emanazione del Decreto Rettorale con il quale vengono nominati, durano in carica per tre anni e non possono svolgere continuativamente più di due mandati.
4. Gli RLS sono individuati tra il personale in servizio presso l'Ateneo con rapporto di lavoro di tipo subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ai sensi dell'art.19 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002-2005, purché la durata del contratto di lavoro consenta lo svolgimento dell'intero mandato.
5. Non possono essere nominati RLS i dipendenti formalmente assegnati a strutture esterne all'Ateneo o comunque ricomprese nell'AOUP, coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare, i componenti degli Organi di governo dell'Ateneo e quelli afferenti al Sistema di prevenzione dell'Ateneo.

Art. 3 Attribuzioni degli RLS

1. Le attribuzioni degli RLS sono quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche. Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività.
2. Nei confronti degli RLS si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali, così come disposto dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 626/94.
3. Ogni qualvolta gli RLS debbano interrompere la normale attività lavorativa per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, devono darne comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza, possibilmente in tempo utile affinché possano essere adottati i provvedimenti eventualmente necessari per garantire il servizio senza soluzione di continuità.



Università degli Studi di Palermo

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Art. 4

Accesso ai luoghi di lavoro

1. Gli RLS hanno diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze connesse con l'attività svolta in essi e con le limitazioni previste dalla legge. Gli RLS devono segnalare preventivamente, con almeno 48 ore di anticipo, al Responsabile della struttura le visite che intendono fare presso gli ambienti di lavoro di sua pertinenza, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e/o che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al Responsabile del SPPA o ad un addetto al Servizio da questi incaricato.

Art. 5

Modalità di consultazione

1. La consultazione degli RLS, laddove prevista dalla disciplina legislativa e contrattuale, si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. Gli RLS hanno la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni di legge.
2. La consultazione degli RLS dovrà essere verbalizzata. Il verbale dovrà riportare le osservazioni e le proposte formulate dagli RLS. Gli RLS confermano l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Alla consultazione partecipa anche il Responsabile del SPPA o un addetto al Servizio da questi incaricato.
3. Gli RLS hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione integrativa quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardino la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale. In tale ipotesi la delegazione di parte pubblica è integrata con il Responsabile del SPPA o con un addetto al Servizio da questi incaricato, convocato in qualità di esperto.



Università degli Studi di Palermo

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Art. 6 Informazioni e documentazione

1. Gli RLS hanno diritto di ricevere tempestivamente le informazioni e la documentazione di cui all'art. 19 comma 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. 626/94 e di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94.
2. Agli RLS devono essere fornite, da parte dell'Amministrazione, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene. Ogni RLS, ricevute le informazioni e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente ed esclusivamente connesso alla sua funzione
3. L'informazione relativa ad eventuali infortuni sul lavoro viene comunicata annualmente agli RLS dall'Ufficio che detiene il Registro degli infortuni. Tale comunicazione dovrà essere contestualmente inviata al SPPA.
4. Ogni RLS è autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità dell'Amministrazione nella propria sede di lavoro, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie per l'utilizzo delle apparecchiature tecniche. In tali strumenti rientrano anche le pubblicazioni nella specifica materia, nonché il materiale di cancelleria, telefono, fax, personal computer e fotocopiatrici.

Art. 7 Formazione

1. Gli RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 626/94, rispettando i contenuti minimi riportati all'art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997, i cui oneri sono a carico dell'Università degli studi di Palermo.
2. La formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore complessive e deve avvenire entro un anno dall'insediamento.
3. L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata presso gli Uffici dell'Università degli studi di Palermo.



Università degli Studi di Palermo

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Art. 8 Permessi retribuiti

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 626/94, per quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettera g), del CCNL di comparto del 27 gennaio 2005, gli RLS possono utilizzare appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Art. 9 Riunioni periodiche

1. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 626/94 sono convocate in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La convocazione deve riportare anche gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e con la stessa deve essere trasmesso il materiale necessario per l'istruttoria degli argomenti.
2. Ogni RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle singole strutture.
3. Della riunione viene redatto un verbale a cura del Responsabile del SPPA o suo delegato. Il verbale viene inviato ai partecipanti entro trenta giorni lavorativi.

Art. 10 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa vigente e in particolare a quella di seguito elencata, che si intende integralmente recepita:
 - D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 recante "Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro";
 - D. I. 5 agosto 1998 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle



Università degli Studi di Palermo

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni”;

- CCNQ sottoscritto il 10 luglio 1996, relativo agli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/94 riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”;
- D.M. 16 gennaio 1997 “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
- lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;
- l'art. 21 del CCNL di comparto del 27 gennaio 2005.

Palermo, 12 dicembre 2006